



Informazioni utili ai fini della predisposizione della domanda per il recupero delle accise sul gasolio del terzo trimestre 2026

FAI INFORMA 227/2026 – LAVORO E FISCO

Con l'avvicinarsi della scadenza del terzo trimestre 2026 e, quindi, della possibilità di richiedere il recupero delle accise sul gasolio acquistato nel medesimo periodo, a partire dal 1 ottobre p.v. (secondo le istruzioni che ADM diramerà a fine mese), si ritiene utile ricordare le due importanti novità di questa misura che scatteranno proprio dalla predetta data, introdotte dall'art.2, comma 7 del [decreto legge n. 89](#) del 22 maggio 2026:

1. La prima è proprio legata alla presentazione della domanda, in quanto la norma prevede **l'obbligo di utilizzo della sola modalità telematica per il riconoscimento del credito in compensazione**. Ciò significa che, **dal 1° ottobre p.v.**, le domande per il recupero delle accise che prevedano detta modalità di fruizione del credito **NON potranno più presentarsi tramite PEC o in modalità cartacea.**

Questa novità era già stata ricordata da ADM nella sua circolare del 24 Giugno u.s sul recupero accise del secondo trimestre 2026 (vedi circolare fai informa n. 178/2026 del 29 giugno u.s), dove **l'Agenzia invitava a presentare in tempo utile l'istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.**

In questa occasione siamo quindi a ribadire l'invito a perfezionare l'adesione al servizio E.D.I al più presto, pena l'impossibilità di chiedere il beneficio al competente ufficio ADM.

Questa cosa, peraltro, è stata ribadita di recente da una comunicazione inviata lo scorso 12 agosto dall'Ufficio delle Dogane di Napoli, dove si afferma quanto segue:

"..gli esercenti attività di trasposto merci e persone che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendano presentare dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione, sono tenuti, ove già non abilitati, a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. da utilizzare per la trasmissione delle predette dichiarazioni.

Per quanto sopra, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2026, le suddette dichiarazioni non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea."

2. La seconda novità – sempre in vigore dal 1° ottobre p.v – riguarda la riduzione a 30 gg (dagli attuali 60 gg) del periodo di maturazione del silenzio assenso, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta legato al recupero dell'accise.

Sempre la nota dell'ufficio delle Dogane di Napoli, ai fini di una corretta predisposizione dell'istanza, richiama l'attenzione sulla necessità di verificare accuratamente queste informazioni:

- **la categoria e la classe ambientale ammesse all'agevolazione**, nel rispetto della normativa vigente;
- **la corretta determinazione dei quantitativi di gasolio consumati**, coerente con la documentazione prodotta;
- **la completezza e la regolarità delle fatture di acquisto del carburante**, che devono:
 - essere **emesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI)**;
 - riferirsi **esclusivamente al periodo oggetto della dichiarazione trimestrale**;
 - risultare coerenti con i quantitativi dichiarati e con i veicoli ammessi al beneficio;
- **la produzione dei libretti di circolazione aggiornati**, idonei a dimostrare la titolarità o la disponibilità dei veicoli per l'intero periodo di riferimento della dichiarazione;
- **la puntuale compilazione dei prospetti riepilogativi e dei modelli dichiarativi previsti**, evitando omissioni, errori materiali o incongruenze;
- **la corretta indicazione delle coordinate bancarie (IBAN)** ai fini dell'accredito del rimborso;
- **l'allegazione della documentazione attestante il titolo di disponibilità dei veicoli**, qualora diverso dalla proprietà (quali, a titolo esemplificativo, contratti di leasing, noleggio a freddo, comodato o altre forme contrattuali), completa e valida per il periodo di riferimento della dichiarazione;
- **in presenza di distributore o serbatoio privato**, l'inserimento oltre alle fatture di acquisto del carburante, dei Documenti di Accompagnamento Semplificati (DAS) relativi ai prelievi effettuati.